

**Facoltà Dei Legati del Sommo Pontefice
Index Facultatum Legatis Pontificiis tributarum
Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXVI**

Dalla Congregazione per la Dottrina della Fede •

1. Di assumersi o delegare nei singoli casi un presbitero idoneo perché riceva le denunce del delitto di sollecitazione, osservando sempre la forma e il tenore dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Dalla Congregazione per i Vescovi

2. Di prorogare una volta e per giusta causa, non tuttavia oltre tre mesi, i Rescritti concessi dalla Sede Apostolica che erano scaduti.

3. Di concedere, durante la sede vacante di una diocesi, e dietro richiesta dell'Amministratore apostolico o diocesano, ogni volta che ce ne sia bisogno, le singole facoltà dei singoli casi, che sono in potestà ordinaria del Vescovo.

4. Di permettere che il Vescovo sia consacrato e che prenda possesso della diocesi prima che pervenga la lettera Apostolica "sub plumbo".

Dalla Congregazione per il Clero

5. Di condonare, in tutto o in parte, gli oneri di Messe quando si verifica l'impossibilità fisica o morale di celebrarle. Che se è possibile soddisfare in parte agli oneri, si imponga un congruo numero di Messe, anche con la proroga del tempo per soddisfare ad esse. Nei casi occulti converrà rinviare i richiedenti al confessore che avranno preferito, e anche tramite lo stesso ricorrano alla Penitenzieria Apostolica.

Vengano informati anche i richiedenti che gli oneri di Messe, che restassero da adempiere, saranno condonati se per caso, prima del loro completo adempimento, fossero piamente deceduti nel Signore non lasciando alcuna somma per l'adempimento degli oneri, supplendo per il resto il Sommo Pontefice dal tesoro della Chiesa.

6. Di permettere alle persone giuridiche ecclesiastiche che a norma del diritto abbisognano della licenza, che, ogniqualvolta sia necessario o vi sia pericolo nel ritardo, possono alienare i beni fino al doppio della somma massima stabilita a norma dei cann. 638, § 3 e 1292, § 1, 2 CIC.

La medesima regola vale fermo restando, nel caso, il prescritto del can. 1297, nelle questioni di cui nel can. 1295. Sull'avvenuta alienazione venga informata entro l'anno la Congregazione competente.

7. Di binare, per giusta causa, nei giorni feriali e trinare anche nelle domeniche e nelle feste di precetto, per una necessità pastorale.

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 132 CIC (natura della potestà del nunzio) È can. 364, 8° CIC. nn. 1-17 [24] (contenuto delle facoltà stabilmente concesse dai singoli dicasteri) È n. 1 [24], can. 1387 CIC (delitto di sollecitazione) È n. 3 [24] (facoltà per sovvenire le attribuzioni degli uffici capitali transitori) È n. 4 [24], can. 379 CIC (lettere apostoliche) È n. 5 [24], can. 949 CIC, art. 97 § 2 [9] (condonazione di Messe) È n. 7 [24], can. 905 CIC (licenza per dire più Messe) È n. 8 [24], cann. 882-884 CIC (ministro confermazione) È nn. I-VI Osservazioni [24], can. 133 CIC (condizioni di esercizio) È nn. I, V Osservazioni [24], can. 137 § 2 CIC (inizio delle facoltà e possibilità di suddelega) È n. II Osservazioni [24] (facoltà di natura episcopale) È nn. III-V Osservazioni [24] (gestione delle tasse e offerte).

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento [20].

Dalla Congregazione per i Sacramenti

8. Di amministrare il sacramento della Confermazione in tutto il territorio assegnato, avvertito tuttavia, se ritenuto opportuno, l'Ordinario del luogo.

Dalla Congregazione per i Religiosi e gli istituti secolari

9. Di visitare personalmente o per mezzo di un presbitero che si distingue per probità, prudenza e dottrina, le persone, i luoghi e le cose di cui ai cann. 397, § 2; 628, § 2; 683; 806 CIC, in casi particolari tuttavia e non a modo di visita generale, purché la stessa visita sia necessaria ed urgente, l'Ordinario sia impedito o negligente e non vi sia il tempo per ricorrere alla Santa Sede.

10. Di informarsi, in casi straordinari e per urgente necessità, sullo stato di qualche casa o di qualche gruppo di vita consacrata, ascoltando i superiori e provvedendo perché vengano adottati gli opportuni rimedi agli abusi, e i membri ritornino al proprio stato di perfezione, avvertita tuttavia quanto prima la Santa Sede se sembrerà di decidere qualcosa di nuovo.

11. Di entrare, per giusta causa, dentro la clausura papale dei monasteri di monache che si trovano entro il territorio assegnato, e permettere, per giusta e grave causa, che altri vengano ammessi nella clausura e che le monache escano dalla stessa per il tempo veramente necessario.

Dalla Penitenzieria Apostolica:

12. Di commutare e dispensare, tenuto conto del can. 1196, vagliate le motivazioni, tutti i voti emessi privatamente, purché la commutazione non leda il diritto quesito di altri.

13. Di commutare, per giusta causa, l'impegno assunto per qualsiasi giuramento, purché la commutazione non torni a pregiudizio di altri e garantito che non venga diminuita nel richiedente la coscienza della santità del giuramento, quando il giuramento viene fatto con l'invocazione del Nome divino.

14. Di impartire tre volte all'anno, secondo la formula prescritta, nei giorni da scegliersi personalmente, la benedizione papale con l'indulgenza plenaria che potrà essere lucrata da coloro i quali, confessati e comunicati e recitando una volta secondo le intenzioni del Sommo Pontefice il Pater e l'Ave o un'altra orazione secondo la propria devozione, avranno ricevuto la stessa Benedizione.

15. Di rimettere o condonare, solo nel foro della coscienza, ai delinquenti poveri una parte da valutarsi ragionevolmente in proporzione della quantità e del valore delle cose rubate o trattenute e in base alla condizione più o meno grave di povertà di coloro che hanno rubato, quando, dopo una diligente ricerca i padroni sono incerti e i casi sono occulti; in modo tale tuttavia che il rimanente, se c'è, o un'altra somma o una parte da tassarsi adeguatamente venga distribuita ai poveri del luogo o in opere pie del medesimo luogo, se è possibile.

16. Nei luoghi dove i benefici propriamente detti ancora esistono Di ammettere nel foro interno per una segreta composizione, coloro che avendo i medesimi benefici uniti alla cura delle anime, abbiano omesso la recitazione delle Ore canoniche e, mediante quella, di condonare i frutti male percepiti in tutto o in parte con l'erogare denaro proveniente da lì in opera pia ad arbitrio della Sede Apostolica; di condonare ai poveri la cui carenza di mezzi non ammette composizione i predetti frutti ingiunta l'elemosina secondo le loro possibilità da determinarsi a prudente giudizio proprio o del confessore.

17. Di condonare in foro interno lo stipendio o i frutti percepiti indebitamente da qualsiasi ufficio ecclesiastico ottenuto simoniamente, ingiunta una congrua penitenza salutare, con qualche elemosina da quantificarsi secondo le possibilità del penitente, ed imposta la dimissione dallo stesso ufficio; ma ogni volta che per giusti e ragionevoli motivi non convenga che l'ufficio venga lasciato soprattutto se il medesimo sia parrocchiale e non vi sia chi possa essere messo a capo della parrocchia, di convalidare il titolo dell'ufficio stesso.

OSSERVAZIONI

I. Le facoltà contenute nel presente Indice vengono attribuite al Legato Pontificio durante l'ufficio e con la potestà di subdelega a un Ufficiale della Missione pontificia alquanto degno ogni volta che il Legato Pontificio è assente da essa per qualsiasi causa.

II. Il Reggente che presiede alla Nunziatura o alla Delegazione apostolica vacante, può usare delle Facoltà dell'Indice, eccetto quelle il cui esercizio richiede il carattere episcopale.

III. Le tasse per gli indulti - in forza delle facoltà rescritte in questo Indice - vengano richieste secondo la prassi legittimamente vigente.

IV. Per la diversità dei casi tuttavia, tali tasse dovranno essere dispensate o ridotte per la povertà dei richiedenti o per altre giuste cause, secondo il prudente giudizio e la coscienza del Legato Pontificio.

V. La somma di tutte le tasse e delle offerte, che il Legato Pontificio realmente abbia richiesto, la trasmetta ogni anno direttamente ai Dicasteri secondo la loro competenza.

VI. Il Legato Pontificio può usare delle facoltà rescritte in questo Indice soltanto dal momento del ricevimento della Lettera Apostolica in forma di Breve.